REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
COMUNE DI PISOGNE (BS)

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 28 Giugno 2021

Modificato con delibera del consiglio comunale n. 20 del 2 Maggio 2023

Sommario

SEZIONE PRIMA DISCIPLINA GENERALE 3
Art. 1. Oggetto 3
Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe 3
Art. 3. Dichiarazioni 3
Art. 4. Richiesta di attivazione 5
Art. 5. Risposta alla richiesta di attivazione 6
Art. 6. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio 6
Art. 7. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio 6
Art. 8. Modalità di versamento 7
Art. 9. Invio modelli di pagamento precompilati 7
Art. 10. Riscossione e scadenze di versamento 7
Art. 11. Rateizzazione dei pagamenti 8
Art. 12. Funzionario responsabile del tributo 8
Art. 13. Accertamento 9
Art. 14. Sanzioni e interessi 10
Art. 15. Rimborsi 10
Art. 16. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati 11
Art. 17. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati 11
Art. 18. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti 12
Art. 19. Somme di modesto ammontare 12
Art. 20. Contenzioso 12
SEZIONE SECONDA DISCIPLINA OPERATIVA 13
Art. 21. Oggetto 13
Art. 22. Gestione e classificazione dei rifiuti 13
Art. 23. Classificazione dei rifiuti 13
Art. 24. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 14
Art. 25. Soggetto attivo 14

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 15
Art. 26. Presupposto per l'applicazione del tributo 15
Art. 27. Soggetti passivi 16
Art. 28. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 16
Art. 29. Esclusione dall'obbligo di conferimento 17
Art. 30. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 18
Art. 31. Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive 19
Art. 32. Superficie degli immobili 19
TITOLO II – TARIFFE 20
Art. 33. Costo di gestione – Piano finanziario 20
Art. 34. Determinazione della tariffa 21
Art. 35. Articolazione della tariffa 21
Art. 36. Periodi di applicazione del tributo 21
Art. 37. Tariffa per le utenze domestiche 22
Art. 38. Occupanti le utenze domestiche 23
Art. 39. Tariffa per le utenze non domestiche 23
Art. 40. Classificazione delle utenze non domestiche 24
Art. 41. Scuole statali 25
Art. 42. Tributo giornaliero 25
Art. 43. Tributo provinciale TEFA 25
TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 25
Art. 44. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche 25
Art. 45. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni 26
Art. 46. Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti 26
Art. 47. Riduzioni per avviamento al riciclo 27
Art. 48. Zone non servite 28
Art. 49. Agevolazioni. 28
SEZIONE TERZA DISPOSIZIONI FINALI 30
Art. 50. Entrata in vigore e abrogazioni 30
Art. 51. Clausola di adeguamento 30
Art. 52. Disposizione transitoria 30
Art. 53. Trattamento dei dati personali 30

SEZIONE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito denominata “TARI").

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell’Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite nel presente regolamento.

4. Per quanto non previsto si applicano le diposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall’Autorità Regolatoria “ARERA”.

Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe

Il Consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti individuati allo scopo e validato dall’autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 3. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione relativa, entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione, redatta su modello unico messo a disposizione dal Comune, anche sul sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dal giorno in cui sono intervenute le predette variazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e quello dell'interno, ove esistente, fermo restando il dato sulle superfici dichiarate.

2. I soggetti passivi devono dichiarare entro 90 giorni ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare:

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti:

a) sono tenute a dichiarare il numero dei componenti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e la relativa variazione;
b) devono dichiarare il numero delle persone che, sebbene iscritte nell’anagrafe della popolazione residente di altro Comune, occupano di fatto l’immobile con frequenza abituale;

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche, dagli intestatari della/e scheda/e di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante (locatario, affittuario, comodatario, depositario ecc.) che, in ogni caso (anche se residente), dovrà allegare copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l'uso o il possesso dell'immobile;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da soggetto all'uopo delegato o dal soggetto che destina i locali per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili ad affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.);

d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti e non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario/i, indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico.

b) l'ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

e) i dati identificativi del precedente occupante o detentore (nel caso di iscrizione);

f) in caso di conduzione i dati di riferimento della proprietà.

La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, descrizione dell'attività effettivamente svolta, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, recapito telefonico);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha inizio l'occupazione/conduzione o in cui interviene la variazione o cessazione;

e) i dati identificativi del precedente occupante o detentore e del proprietario in caso di conduzione (nel caso di iscrizione);

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:

a) direttamente agli uffici dell'ente (ufficio tributi), nei rispettivi orari di ricevimento del pubblico;

b) spedita tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore;

c) inviata tramite posta elettronica, anche certificata, unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore;

d) altri strumenti informatici in uso presso l'ente.

In caso di spedizione tramite raccomandata A.R. fa fede la data di invio.

5. L'ufficio tributi può trasmettere al contribuente il modello di dichiarazione precompilato, tramite posta ordinaria, elettronica o certificata, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine indicati nella nota di accompagnamento. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta, in alcun caso, la sospensione della richiesta di pagamento ed è data la facoltà di procedere, d'ufficio, all'iscrizione al ruolo.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, permessi edilizi, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, ai fini della presente entrata, nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentarla anche in assenza di detto invito.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione. In mancanza di dichiarazione spontanea, saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, dalla data del decesso.

Art. 4. Richiesta di attivazione

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o reperibile presso il competente ufficio, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
    - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
   - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
   - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;

e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5. Risposta alla richiesta di attivazione

Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune, in persona del funzionario competente, formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

a) Il riferimento alla richiesta di servizio
b) Il codice utente ed il codice utenza
c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Art. 6. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari da cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio**,** l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o reperibile presso il competente ufficio, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
   a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
   b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
   c) Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
   d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
   e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
   f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 8. Modalità di versamento

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente. In quanto il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

4. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.

5. Il termine di cui al comma 3 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.

6. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Art. 9. Invio modelli di pagamento precompilati

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati.

2. Il modello di pagamento contiene tutte le informazioni utili alla comprensione degli importi dovuti e degli elementi di calcolo del tributo, in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 10. Riscossione e scadenze di versamento

1. Il Comune determina annualmente modalità di riscossione, numero e scadenza delle rate.

2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del Testo Integrato in Tema di Trasparenza

nel servizio di Gestione dei Rifiuti (TITR), fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti.

3. In presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.

4. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

5. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni e alle risultanze anagrafiche, inviando ai contribuenti, di norma, a mezzo posta ordinaria, fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente, (posta elettronica, posta elettronica certificata ecc., in presenza dei necessari requisiti tecnici dell'ambiente software gestionale in uso o in casi eccezionali) e delle specifiche richieste dei contribuenti, informative di pagamento che contengono tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (di seguito denominata "ARERA") n. 444 del 31 ottobre 2019, specificando, in particolare, per ciascuna utenza, le somme dovute per la TARI e per la quota di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali (se presenti nella banca dati), il numero di componenti (per le utenze domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il periodo di effettiva occupazione nell'anno di riferimento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate. È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione.

Art. 11. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 12. Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere all'autorità gerarchicamente

sovraordinata, nell'ambito dello stesso settore, di partecipare alle udienze in sua vece.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può predisporre e inviare questionari al contribuente o all'amministratore di condominio, da restituirsi, debitamente compilati e sottoscritti, entro 30 giorni dal ricevimento, richiedere dati e notizie agli altri uffici comunali, agli uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali (previa esibizione di apposito tesserino identificativo) ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale dell'ufficio da lui stesso delegato e/o della Polizia locale, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo ente.

3. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria, il funzionario responsabile può, altresì, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte sottoscritte da un professionista abilitato.

4. Nei casi in cui sussistano dubbi sull'operato del contribuente, il funzionario responsabile o persona delegata, può, infine, invitare (telefonicamente o mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o certificata) a presentarsi presso l'ufficio Tributi per fornire i necessari chiarimenti.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rileva attraverso tutti gli strumenti utili la superfice calpestabile dei cespiti. Ciò premesso può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 13. Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno decorrente (art.1, comma 161, L. 296/2006) o quel diverso termine previsto dalla legge:

- dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione (iniziale o di variazione nel caso in cui questa sia stata omessa);
- dalla data di presentazione della dichiarazione, iniziale o di variazione, infedele;
- dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, nel caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal

Comune per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o con altre forme previste dalla normativa vigente (*L. 549/95, art. 1, c. 87: La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"*).

5. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso stesso.

6. Gli accertamenti per omessa e/o infedele dichiarazione divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. È fatta salva la facoltà di richiedere la rateizzazione delle somme accertate all'ufficio tributi.

Art. 14. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Art. 15. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo, comprensivo di eventuali interessi, non sia superiore a euro 12,00.

Art. 16. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o reperibile presso il competente ufficio, ovvero compilabile online, che deve contenere i seguenti campi:
    a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
    b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    c) Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
    d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
    f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale rimborso dei maggiori importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 17. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
    a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
    b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
    c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
    a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
    b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
    a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
    b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4. Con riferimento alla richiesta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 2, l'esito della verifica ed in particolare:

   a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente:

   b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

   c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediate posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati diversamente mediante posta ordinaria.

Art. 18. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile e se l'utenza è cessata mediante accredito bancario entro centoventi (120) giorni.

Art. 19. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 20. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Nei casi contemplati dall'art. 17 bis del citato Dlgs 546/92, trova applicazione l'istituto del reclamo/ricorso.

3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico e vigente regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e del presente regolamento.

SEZIONE SECONDA DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 21. Oggetto

1. La presente sezione disciplina, sul piano pratico-operativo, la tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 1 (commi 639-705) della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla legge n. 160 del 30/12/2019, che abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

2. La tariffa della TARI, ai sensi del comma 651 della legge n.147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Art. 22. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dal regolamento del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore, ovvero alle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della loro provenienza.

2. I rifiuti urbani sono suddivisi in due macrocategorie: "rifiuti interni" e "rifiuti esterni".

3. I rifiuti *urbani "interni*" sono conferibili al servizio di raccolta e sono distinti, dal comma 1, lettera b-ter) dell'articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in:

a) rifiuti domestici indifferenziati e provenienti da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater di cui all'art.183 del Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies di cui all'art. 183 del Dlgs 152/2006;

4. I rifiuti *urbani "esterni"* sono quelli provenienti:

a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi d'acqua;

c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba e potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a mercati;

d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti lettere a), b) e c).

5. I rifiuti speciali sono classificati in pericolosi e non pericolosi, sulla base delle caratteristiche di pericolosità.

6. I rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell'articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 15 in:

a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del citato Dlgs 15/2006;

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006

i) veicoli fuori uso;

l) imballaggi terziari, di qualsiasi natura, per i quali vige il divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani stabilito dal comma 2 dell'art. 226 del Dlgs 152/2006.

Art. 24. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 25. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 26. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture, comunque denominate, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione, stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso anche se, di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati ma idonei all'utilizzo come semplice deposito di qualsivoglia genere) e/o non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie e catastali;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche: le superfici effettivamente ed esclusivamente adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, delle attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.;

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni;

4. La presenza di arredi e/o di suppellettili e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti urbani. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, tale condizione deve essere comunque precisata, nella dichiarazione di non utilizzo dei locali, sia permanente che temporanea. Nell'ipotesi di proseguimento della condizione di non utilizzo, il soggetto passivo deve confermare la suddetta circostanza, entro il 30 Aprile dell'anno solare successivo a quello in cui sia stata dichiarata in origine, allegando eventuale documentazione idonea e, fermo restando, che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata

presentata la documentazione richiesta, comprovante lo stato di inutilizzabilità e, conseguentemente, l'esclusione non potrà avere effetto. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono, comunque, tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito, come specificato al precedente comma 2 lettera a).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 27. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti o qualora risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente di altro Comune o di altro Stato.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Per le utenze domestiche, ai fini di definire il numero degli occupanti, si applica il comma 2 del successivo articolo 42.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Pertanto, il suddetto gestore dei servizi comuni è responsabile, in solido, dell'obbligazione tributaria con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo.

4. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all'amministratore di condominio o chiedere la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali (per singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione alle utenze dei servizi di rete nel caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento ecc.), nel pieno rispetto della normativa che disciplina il trattamento dei dati personali (ex art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/769: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 14 comma 4 della precedente parte prima del presente regolamento.

Art. 28. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, fonia/dati);

b) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, a condizione che tale attività sia in regola

con i titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati, anche in forma tacita, dagli uffici o enti competenti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali (senza presenza umana) stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (sono soggetti al tributo i locali in cui la presenza umana è necessaria per il funzionamento dei macchinari o per altre attività);

e) le aree di lavorazione in cui si producono in maniera prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani e la quota parte dei depositi funzionali all'attività di lavorazione;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e alla sosta dei veicoli;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

j) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

k) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre "a terra" solo se non destinate anche ad attività commerciale;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedirel'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 29. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 32.

Art. 30. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1.Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta produzione può considerarsi:

a) "in via continuativa" quando non sia estemporanea (ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);

b) "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficie considerata e non in tutte le altre.

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici dei magazzini di materie prime e/o merci (escludendo i magazzini dei prodotti confezionati destinati all'utente finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione (utenze che producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali); sono assoggettabili al tributo le aree dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e le aree in cui vi sia la produzione di rifiuti urbani. Sono, inoltre, soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
L'eventuale conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio è punito, applicando le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l'intero anno solare.

3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice E.E.R.;

b) comunicare entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici E.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'ufficio Tributi, se richiesto dal responsabile dell'ufficio Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 31. Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali.
2. Restano, pertanto, assoggettabili alla tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali, pertanto, essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 32. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previo

accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della citata legge n. 147/2013;

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9 bis del Dl. 201/2011, già applicate alle altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo, delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o pari a m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 33. Costo di gestione – Piano finanziario

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99 e il metodo tariffario (MTR2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.

4. L'ufficio Tributi dell'ente raccoglie i dati di cui al comma precedente, predispone tutti gli atti deliberativi necessari e conseguenti e cura la trasmissione del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, laddove individuato, ad ARERA, nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora l'ente territorialmente competente, in difetto di normazione regionale, sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa del settore tecnico, nell'ambito del Comune medesimo o di un'altra amministrazione territoriale, garantendo così adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Art. 34. Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..

3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, secondo le modalità indicate nel precedente articolo, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare, di norma, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro un diverso termine stabilito dalla legge.

4. La deliberazione, qualora approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini stabiliti dalla legge, in ordine alla pubblicazione sul portale dell'amministrazione finanziaria, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se detta deliberazione non è adottata e pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

Art. 35. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti urbani conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

Art. 36. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3.Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 30 giorni dalla variazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Resta, comunque, ferma la necessità da parte del contribuente di comprovare con idonea documentazione (elaborato grafico asseverato da professionista abilitato e/o altri elementi ritenuti utili) anche le dichiarazioni non tempestive, in assenza della quale la decorrenza della variazione si dovrà intendere quella riportata nel precedente comma.

5. Nel caso di variazioni di cui al precedente comma, l'eventuale rimborso della quota eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della variazione, fatto salvo lo sgravio.

Art. 37. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata secondo i seguenti criteri:

a) Una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;
b) Una quota variabile applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:

i. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti contenitori di altri utenti, l'approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto urbano indifferenziato che ogni nucleo familiare che, in relazione al numero degli occupanti, è tenuto a corrispondere (TVmin).
ii. I conferimenti (litri) di rifiuti urbani indifferenziati eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc);
iii. I rifiuti urbani prodotti (litri) sono pari alla capienza del/i contenitori moltiplicato per il numero degli svuotamenti

2. La tariffa variabile eccedente ha la finalità di incentivare la raccolta differenziata e pertanto non è applicata a quelle utenze domestiche che non possono ridurre la quantità di rifiuti urbani indifferenziati perché producono una notevole quantità di tessili sanitari:

a) con almeno un componente minore in età prescolare a decorrere dall'anno di nascita e per i tre anni solari successivi entro il limite previsto dalla deliberazione che approva le tariffe;
b) con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesto di agevolazione al Comune.

3. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti urbani sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto urbano su aree pubbliche o private, la tariffa fisse e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Qualora il contenitore dell'indifferenziato risulti pieno oltre il limite del contenitore stesso e con sacchi non idonei disposti al di sopra o a fianco dello stesso, verranno conteggiati svuotamenti aggiuntivi corrispondenti al numero dei sacchi posti al di sopra o a fianco del contenitore medesimo.

5. Pertanto, la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).

Art. 38. Occupanti le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo pari o superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per avere diritto all'agevolazione, l'utente dovrà presentare apposita istanza all'ufficio tributi e l'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

4.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione, si assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni 25 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

5. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche pertinenti all'abitazione e sono assoggettati esclusivamente alla quota fissa della tariffa. Qualora le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito siano condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, le stesse si considerano condotte da un occupante.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante 30 giorni antecedenti la data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 8, comma 5. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 39. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti

prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza. Fino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti la quantità dei rifiuti prodotti si ottiene moltiplicando il numero degli svuotamenti per la capienza (litri) del contenitore e/o il numero dei sacchi acquistati moltiplicato per la capienza (litri) dei sacchi.

3. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti urbani sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto urbano su aree pubbliche o private, la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimento questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.

5. Qualora il contenitore dell'indifferenziato risulti pieno oltre il limite del contenitore stesso e con sacchi non idonei disposti al di sopra o a fianco dello stesso, verranno conteggiati svuotamenti aggiuntivi corrispondenti al numero dei sacchi posti al di sopra o a fianco del contenitore medesimo.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

7. In situazioni particolari la giunta potrà stabilire delle deroghe alle modalità individuate sopra.

Art. 40. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 41. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 42. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera.

2. Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica l'agevolazione di cui all'art. 53 comma 1 lettera b).

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Art. 43. Tributo provinciale TEFA

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti urbani, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiornato al Decreto direttoriale Ministero dell'Economia delle Finanze, 1° luglio 2020 e sue smi.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 44. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Sulla base della legge 147/2013, comma 660, con apposito atto deliberativo il Consiglio Comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche e non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

3. Con apposita deliberazione o nella delibera di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 1, con indicazione della misura dell'agevolazione, della

componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Art. 45. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente articolo e dal successivo art. 52 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 46. Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà, per un periodo non inferiore a due anni, di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di rinuncia, tramite PEC, all'ente (ufficio Tributi) entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

2. Le utenze non domestiche devono, altresì, indicare a pena di inammissibilità:

a. i locali dove si produce il rifiuto urbano che viene avviato a recupero con l'indicazione dei relativi riferimenti catastali;

b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

c. i codici dei rifiuti

d. la definizione puntuale del periodo di riferimento, non inferiore a due anni;

e. la quantità di rifiuti avviati al recupero conferiti al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

f. l'impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuto urbano prodotto dalla propria attività;

g. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali bidoni, carrellati, tessera per accedere all'isola ecologica, ecc..

A tale dichiarazione dovrà essere allegata:

a) copia dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante l'esatta quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero,

b) copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. L'esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente conferiti opera, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione positiva del procedimento avviato con la presentazione della dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al precedente comma 1. Per il

primo anno di applicazione, tale esonero, potrà essere applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

4. La quota fissa del tributo e il tributo provinciale (TEFA) è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui al comma precedente,escluse dal pagamento della sola quota variabile.

5. Le utenze non domestiche, di cui al comma 1, possono chiedere, tramite PEC indirizzata all'ente (ufficio Tributi), la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Il Comune di concerto con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederà al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

7. L'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare, all'ente (ufficio Tributi), i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente evidenziando, in particolare, quelli avviati a riciclo, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

8. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia locale mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di rifiuti urbani al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati ai sensi dell'articolo 13 quater del regolamento delle entrate.

Art. 47. Riduzioni per avviamento al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

2. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd X·Sr con:
- Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
- Sr è la superficie di riferimento.

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 5 % della quota variabile della tariffa.

5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER). La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione si applica a consuntivo, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 48. Zone non servite

1. Il tributo è dovuto, per intero, nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Tutti gli insediamenti, distanti non più di 500 metri lineari dal punto di raccolta, si considerano ubicati in zone servite.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto in misura del 50%, tanto nella parte variabile quanto in quella fissa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

3. La riduzione, di cui al precedente comma 2, deve essere richiesta dal contribuente mediante apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o da eventuale documentazione anche fotografica.

4. La riduzione, di cui al presente articolo, decorre dal giorno di presentazione della domanda.

Art. 49. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) attività produttive, commerciali o di servizi, costrette alla chiusura forzata, conseguente allo stato di calamità naturale o emergenza sanitaria dichiarato dalle autorità competenti, di norma, riduzione d'ufficio (non è necessaria alcuna istanza) della quota variabile e/o fissa in misura proporzionale al numero dei giorni di chiusura;

b) La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché gli stessi non vengano utilizzati per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

c) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

d)si applicano inoltre le seguenti riduzioni/esenzioni:

- riduzione della quota variabile del tributo del 80% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Pisogne, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, per le Onlus esclusivamente per i locali adibiti all'attività sociale e che non siano locati a terzi, per le associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale;
- riduzione della quota variabile del tributo del 80% per le aree ed i locali ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla lettera a) o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche;
- riduzione della quota variabile del tributo del 80% per i locali delle *utenze non domestiche* situati in zona montana: frazioni di Fraine, Siniga, Pontasio, Val Palot, Grignaghe, Sonvico, Passabocche;
- esenzione totale per le abitazioni occupate da persone nullatenenti e in condizione di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale
- esenzione totale per i primi 24 mesi decorrenti dall'inizio dell'occupazione per gli immobili ad uso commerciale (cat. Catastale C/1) e con superficie inferiore ai 100 mq ricadenti nei centri storici sfitti e/o inutilizzati nei mesi precedenti per un periodo superiore ai 6 mesi. Per godere di tale esenzione è necessario portare una autocertificazione da cui risulti che l'attività commerciale attivata è di nuova apertura nel comune di Pisogne, ovvero non si tratta di un semplice trasferimento di localizzazione dell'attività all'interno del Comune stesso.

e) Le riduzioni, esclusioni e agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

f) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, fatto salvo quelle imputabili, a regime, alla specifica componente di costo a conguaglio prevista nel piano finanziario elaborato sulla base del metodo indicato da ARERA (documento n.189/2020 e successive modifiche ed integrazioni), rinviandone la copertura ai futuri esercizi, sono iscritte in bilancio annualmente, di norma, come autorizzazioni di

spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, onde evitare che siano finanziate dai contribuenti della tassa sui rifiuti (TARI).

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti morosi che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in una violazione dell'obbligo tributario della stessa indole.

SEZIONE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 51. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 52. Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019, gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento (pubblicazione news sul sito web istituzionale e sul periodico comunale e/o trasmissione di un prospetto sintetico delle modifiche ai recapiti conosciuti degli amministratori di condominio e/o inserimento dello stesso in uno spazio dedicato all'interno delle informative TARI che saranno inviate al domicilio di tutti i contribuenti ecc.).

Art. 53. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Allegato A

Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Tipologia
1	**Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**
2	**Cinematografi e teatri**
3	**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**
4	**Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
5	**Stabilimenti balneari**
6	**Esposizioni, autosaloni**
7	**Alberghi con ristorante**
8	**Alberghi senza ristorante, b&b, case e appartamenti per vacanze, affittacamere e locazioni turistiche**
9	**Case di cura e riposo**
10	**Ospedale**
11	**Uffici, agenzie**
12	**Banche ed istituti di credito, studi professionali**
13	**Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli**
14	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**
15	**Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**
17	**Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista**
18	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**
19	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**
20	**Attività industriali con capannoni di produzione**
21	**Attività artigianali di produzione beni specifici**
22	**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**
23	**Mense, birrerie, hamburgherie**
24	**Bar, caffè, pasticceria**
25	**Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**
26	**Plurilicenze alimentari e/o miste**
27	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**
28	**Ipermercati di generi misti**
30	**Discoteche, night-club**